

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3859 del 12/07/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA EMILCERAMICA S.R.L., STABILIMENTO FIORANO 2, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA n. 65/67 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. N. 03716700368/37). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ; MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4038 del 12/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **EMILCERAMICA S.R.L.** – **STABILIMENTO FIORANO 2**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA n. 65/67 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. N. 03716700368/37)  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e

contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la successiva D.G.R. n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla Regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 156 del 30/09/2013** con la quale la Provincia di Modena ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Emilceramica S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 29, in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sita in Via Ghiarola Nuova n.65/67 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamate la Determinazione n. 30 del 02/03/2015 e la Determinazione n. 175 del 22/12/2015 rilasciate dalla Provincia di Modena, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata, nonché la Determinazione n. 202 del 17/01/2017 con la quale l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stata volturata a favore di **Emilceramica S.r.l.**;

richiamate la Determinazione n. 2896 del 07/06/2017, la Determinazione n. 1461 del 23/03/2018, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 4894 del 26/09/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 356 del 24/01/2020, la Determinazione n. 2265 del 05/05/2022, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022, la Determinazione n. 1606 del 29/03/2023 e la Determinazione n. 706 del 07/02/2024, rilasciate da Arpae di Modena, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 13/05/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 87807 del 14/05/2024, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in variazioni limitate al progetto già autorizzato con la Determinazione n. 2265/2022 relativamente al nuovo impianto di produzione di lastre. In particolare le modifiche consistono in:

**I. installazione di un post-combustore termico**, con relativo punto di emissione **E16**, per il trattamento dei COV contenuti nei fumi provenienti dal forno n° 2 di produzione lastre prima dell'emissione in atmosfera, con la finalità di limitare le emissioni odorigene.

A seguito dell'installazione del post-combustore, le campagne produttive col maggior utilizzo di inchiostri saranno programmate per essere realizzate nel forno n° 2.

Le tubazioni di convogliamento al post-combustore saranno realizzate a valle del camino a servizio dell'impianto di abbattimento relativo al punto di emissione E15.

Il nuovo punto di emissione E16 sarà installato in posizione adiacente al filtro fumi di E15 e avrà le seguenti caratteristiche:

Punto di emissione E16	Valore da autorizzare
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	28.000
Altezza (m)	30
Polveri (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	4,2
NO <sub>x</sub> - come NO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	200
SOV (mg/Nm <sup>3</sup> )	42
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	16,6
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	0,25
Concentrazione di Odore (UO)	3.000

Il funzionamento del post-combustore potrà non essere continuativo, in quanto potranno verificarsi situazioni in cui l'Azienda non ritenga conveniente l'utilizzo dello stesso.

Il sistema di filtrazione esistente a servizio di E15 continuerà ad essere la tecnologia di abbattimento primaria per abbattere gli inquinanti durante la fase di cottura e garantire il rispetto dei limiti di concentrazione massima prescritti in AIA, mentre il post-combustore è un impianto che l'Azienda installa in modo volontario per contribuire al miglioramento ambientale. Per questo motivo, il gestore chiede di non applicare al post-combustore le prescrizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 della sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA.

Per limitare l'immissione di rumore da parte del nuovo impianto e garantire il rispetto dei limiti di immissione di rumore presso il confine aziendale e presso i recettori, l'impianto di post-combustione sarà dotato di:

- cabine insonorizzanti per il ventilatore di processo ed il ventilatore dell'aria comburente,
- pannelli insonorizzanti per i canali del combustore termico rigenerativo,
- silenziatore sul camino di espulsione fumi;

**II. convogliamento degli scarichi dei propulsori di raccolta degli impianti di abbattimento** relativi ai punti di emissione **E51** (carico silos e torre tecnologica 2), **E52** (carico presse + PCR2 e PCR3) ed **E6** (Pulizia pneumatica) all'**impianto di abbattimento relativo al punto di emissione E5** (tramogge scarto crudo). Tale operazione è resa possibile dall'entità esigua di volumi relativi allo scarico dei propulsori e alla disponibilità di volumi utilizzabili, relativamente al filtro a cui sono convogliate le emissioni allo scarico delle tramogge. La nuova definizione del punto di emissione E5 sarà dunque "*tramogge scarto crudo + scarico filtri*", mentre non si avranno variazioni nei parametri autorizzati;

**III. installazione di un nuovo magazzino automatico di stoccaggio di lastre ceramiche.**

L'intervento è motivato dal fatto che il magazzino automatico autorizzato con Det. n. 706/2024, a servizio del ciclo produttivo dello stabilimento Fiorano 2 si trova fisicamente nell'area dello stabilimento Fiorano 1, posizione che non permette di avere benefici sull'ottimizzazione degli spazi, la riduzione delle rotture del materiale e della movimentazione di materiale e, conseguentemente, dell'utilizzo di carrelli elevatori e del consumo di gasolio, con relative emissioni, e di riduzione di fabbisogno di casse di legno e imballaggi di plastica e relative movimentazioni.

Il gestore precisa che gli interventi in progetto non comportano modifiche dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino, né variazioni significative relativamente agli aspetti ambientali connessi al processo produttivo (consumi idrici, emissioni in atmosfera, emissione di rumore, consumi energetici, ecc);

dato atto che il 29/04/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo tecnico fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo col prot. n. 128120 del 12/07/2024.

In tale contributo, in merito all'installazione del nuovo post-combustore termico, si evidenzia che:

- ▶ i limiti degli inquinanti proposti sono coerenti con le indicazioni normative in vigore;
- ▶ si ritiene di fissare per E16 valori limite di concentrazione massima per "SOV", "aldeidi", "ossidi di azoto" e "ossidi di zolfo" e un "valore obiettivo di concentrazione di odore", ma non valori limite di concentrazione massima relativamente a "materiale particolato", "piombo" e "fluoro" (tali inquinanti non sono abbattuti dal post-combustore, ma la loro depurazione è interamente a carico del filtro a tessuto con prerivestimento in calce a servizio di E15);
- ▶ benché il funzionamento del post-combustore non sia continuativo, si ritiene necessario

prescrivere l'esecuzione di **analisi di autocontrollo** su E16, con le seguenti frequenze:

- **trimestrale** per "concentrazione di odore" (da determinare sia a monte che a valle del post-combustore termico),
- **semestrale** per "SOV" e "aldeidi",
- **annuale** per "ossidi di azoto".

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo, l'autocontrollo su E16 sarà sostituito dall'autocontrollo su E15;

- ▶ la prescrizione D2.4.16 dell'Allegato I relativa alla verifica del rispetto del "valore obiettivo" di emissione di sostanze odorigene per le emissioni E15 ed E45 si deve intendere applicata anche alla nuova emissione E16;
- ▶ al fine di prevenire l'emissione di sostanze odorigene in concentrazioni tali da essere percepite come fastidiose ai recettori, si ritiene preferibile un funzionamento in continuo del post-combustore termico che verrà installato sul forno 2, nel quale verranno concentrate le produzioni a maggior impatto olfattivo; la Ditta prospetta invece che l'impianto di trattamento possa essere disattivato quando si riterrà che il carico organico da trattare sia minimo. Tale definizione risulta tuttavia generica e non facilmente verificabile, per cui il Servizio Territoriale ritiene necessario che:
  - preliminarmente all'attivazione di E16, il gestore definisca il "**carico organico minimo**" per l'attivazione del postcombustore (in % e in quantità), specificando anche le valutazioni e i calcoli (o i criteri) per l'individuazione dello stesso;
  - venga inviata opportuna comunicazione comprendente data e ora della fermata e della ripartenza del postcombustore, indicando inoltre i quantitativi di applicazioni e/o carico organico in occasione della fermata ovvero la tipologia del prodotto (comunicando i riferimenti per identificare i materiali in lavorazione);
  - il gestore tenga un **registro interno** in cui annotare le seguenti informazioni riguardo le fermate del post-combustore:
    - data e ora di fermata e ripartenza,
    - motivazioni della fermata,
    - quantitativi di applicazioni e/o carico organico, valutato come "scarso contenuto", presente in occasione della fermata,
    - tipologia del prodotto (riportando i riferimenti utili ad identificare i materiali in lavorazione).Tale registro deve sempre essere mantenuto presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.

Inoltre, il Servizio Territoriale segnala che, nel caso del perdurare delle segnalazioni per emissioni odorigene, comunque accertate dall'organo di controllo come provenienti dall'installazione in oggetto e originatesi in concomitanza con il fermo impianto del postcombustore, verrà effettuata una rivalutazione delle condizioni di funzionamento del postcombustore stesso;

- ▶ al fine di verificare l'efficienza dell'impianto di post-combustione nell'abbattimento degli odori, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di verifiche della concentrazione delle sostanze odorigene non solo a valle, ma anche a monte dell'impianto stesso;
- ▶ il combustore termico deve essere provvisto di un **sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione**. Tale sistema deve garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento e le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- ▶ il combustore termico deve essere provvisto di un "**registro macchina**" nel quale annotare gli interventi di manutenzione, riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da Ditte esterne (o

dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento;

- ▶ in base a quanto dichiarato dal gestore in merito alle possibili ripercussioni dell'attivazione del nuovo post-combustore sull'impatto acustico aziendale, non si ritiene necessario un collaudo acustico e si rimanda alla valutazione di impatto acustico che, in base alla cadenza quinquennale fissata dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, dovrà essere eseguita nel corso del corrente anno.

Il contributo del Servizio Territoriale è stato redatto tenendo conto anche del parere espresso dal Presidio Tematico Emissioni industriali (PTR) di Arpae - Area Centro (prot. n. 125335 del 08/07/2024) in merito alla relazione tecnica presentata dal gestore in ottemperanza a quanto prescritto al punto D2.4.15 dell'Allegato I dell'AIA vigente, relativa agli esiti del monitoraggio delle emissioni odorigene sui punti di emissione E15 ed E45, collegati rispettivamente ai forni di cottura F2 e F1, per i quali è stato fissato un "valore obiettivo" pari 3.000 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>.

Il monitoraggio è stato eseguito alla messa a regime di E15 ed E45 (aprile 2023) e in concomitanza con gli autocontrolli periodici trimestrali sui forni (luglio e ottobre 2023, gennaio e aprile 2024).

Gli esiti ottenuti hanno evidenziato l'ampio rispetto del "valore obiettivo", per questo motivo, il PTR propone di ridurre il "valore obiettivo" per le emissioni E15 ed E45 da 3.000 a **2.000 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>**; in analogia, il Servizio Territoriale propone di fissare anche per la nuova emissione **E16** un valore di **2.000 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>**.

Infine, il PTR propone di inserire nella sezione E "Raccomandazioni" dell'Allegato I le seguenti indicazioni operative, finalizzate al contenimento delle problematiche di emissioni odorigene:

- verificare, anche attraverso indagini di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
- mantenere in stoccaggio prima della cottura, il materiale con maggiori potenzialità emissive di odore, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;
- adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
- valutare la sperimentazione di tecnologie che consentono la mitigazione delle emissioni odorigene;
- privilegiare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo dei prodotti più scuri, in modo tale da minimizzare la quantità di inchiostro da applicare;
- verificare i possibili interventi di risettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
- per la realizzazione dei prodotti con maggiore potenzialità emissiva (es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità, ove possibile, di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime, idrici e di energia elettrica, gli scarichi idrici e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che l'aumento di consumo di gas metano dovuto all'installazione del post-combustore sarà esiguo, visto l'uso limitato ad alcune tipologie di produzione;

ritenendo di far proprie le indicazioni del PTR di Arpae relative al "valore obiettivo" di concentrazione di odore per le emissioni in atmosfera esistenti **E15** ed **E45** sopra riportate;

valutata positivamente l'intenzione di installare un impianto di post-combustione come



ulteriore trattamento dei fumi derivanti dal forno di cottura collegato all'emissione E15, con conseguente introduzione nel quadro emissivo dell'emissione in atmosfera **E16**. A tale proposito:

- si ritiene di far proprie le indicazioni di prescrizioni del Servizio Territoriale e del PTR di Arpae sopra riportate, fatta eccezione per la richiesta di comunicazione in occasione di ogni fermata e ripartenza del post-combustore termico. A tale riguardo si ritiene preferibile prescrivere la presentazione, in occasione dell'invio del report annuale, di una **relazione di commento all'utilizzo del post-combustore**, in cui siano riportati in forma grafica i dati presenti nei registri (ore di funzionamento, carico organico medio, ore di fermo distinte per manutenzioni e carico organico minimo), nonché un'analisi commentata delle informazioni raccolte nel registro stesso;
- si dà atto che l'attivazione di E16 non modifica il carico inquinante autorizzato per nessuno degli inquinanti, dal momento che l'emissione sarà attiva sempre solo in alternativa ad E15, alla quale sono associati i medesimi flussi di massa di inquinanti;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** su E16;
- si dà atto che la prescrizione di cui al punto D2.4.8 dell'Allegato I non si applica alla nuova emissione E16, dal momento che si riferisce esclusivamente a filtri a tessuto;
- si ritiene possibile esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni di cui ai punti 7, 9 e 10 della sezione D2.4 dell'Allegato I relativamente al post-combustore dell'emissione E16, avendo già previsto la tenuta del "**registro interno**" e del "**registro macchina**" sopra citati;

preso atto dell'intenzione del gestore di convogliare gli scarichi dei propulsori di raccolta degli impianti di abbattimento a servizio dei punti di emissione E51, E52 ed E6 al filtro a servizio dell'emissione **E5**, già a servizio delle tramogge per lo scarto crudo, senza variazioni dei parametri autorizzati. A questo proposito:

- col presente atto si provvede ad aggiornare la denominazione del punto in atmosfera **E5**;
- si ritiene opportuno prescrivere di trasmettere **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato su E5 a seguito dell'attivazione delle modifiche in progetto;

preso atto dell'installazione di un nuovo magazzino automatico e valutato positivamente il fatto che tale intervento consentirà di:

- ridurre il fabbisogno di materie prime ausiliarie per l'attività di stoccaggio del prodotto finito (casce in legno e plastica per imballaggi), nonché la produzione di rifiuti derivanti dalla medesima attività (scarti cotti, imballaggi in legno e in plastica);
- ridurre la movimentazione di materiali mediante carrelli elevatori, con conseguente risparmio di gasolio e contenimento dell'impatto sulla qualità dell'aria;
- ridurre i viaggi mediante autotreni per il trasporto di materie prime ausiliarie e rifiuti, con conseguente contenimento dell'impatto sulla qualità dell'aria;

ritenendo che l'automazione dello stoccaggio delle lastre potrà avere ripercussioni positive anche sull'impatto acustico complessivo dell'installazione;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n.373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 13/05/2024 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 156 del 30/09/2013 e ss.mm.** a Emilceramica S.r.l., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 29 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Ghiarola Nuova n. 65/67 in comune di Fiorano Modenese (Mo) come di seguito indicato:
  - a) il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **copia del certificato relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato sull'emissione **E5** a seguito del collegamento al suo impianto di abbattimento degli scarichi dei propulsori di raccolta degli impianti di abbattimento a servizio di E6, E51 ed E52, al fine di confermare il rispetto dei parametri di funzionamento autorizzati per E5. Il certificato dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dall'esecuzione del campionamento;
  - b) **contestualmente all'invio della comunicazione di messa in esercizio della nuova emissione E16**, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena una relazione tecnica in cui sia definito il "**carico organico minimo**" fissato come soglia da tenere a riferimento per procedere all'attivazione del postcombustore (in % e in quantità), specificando anche le valutazioni e i calcoli (o i criteri) per l'individuazione dello stesso;
  - c) i punti 1, 4 e 16 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono sostituiti **dai seguenti**:
    1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.



Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E3 – aspirazione sbavatura	PUNTO DI EMISSIONE E4 – linee scelta 3-4-5 e linee lappatura 2-3	PUNTO DI EMISSIONE E5 – tramogge scarto crudo + scarico filtri	PUNTO DI EMISSIONE E6 – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E12 – n.3 cabine di spruzzatura a velo d'acqua
Messa a regime	a regime	a regime	#	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	25.000	50.000	8.000	1.000	4.000
Altezza minima (m)	12	11	17	12	5
Durata (h/g)	24	24	24	24	6
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	11	7,5	11	11	7,5
Silice libera cristallina come SiO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 *	5 *	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Velo d'acqua
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

# si veda quanto prescritto al precedente punto a).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E13 – n.2 cabine spruzzatura a velo d'acqua	PUNTO DI EMISSIONE E15 – forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E16 – impianto di ossidazione termica rigenerativa forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E30 – forno termoretraibile n.1	PUNTO DI EMISSIONE E34 – emergenza forno F1
Messa a regime	a regime	a regime	§	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	4.000	28.000	28.000	1.000	20.000
Altezza minima (m)	5	30	30	9	14
Durata (h/g)	6	24	24 #	24	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	7,5	5	5	---	---
Silice libera cristallina come SiO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 *	---	---	---	---
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	0,25	0,25	---	---
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	4,2	4,2	---	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	42	42	---	---
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	16,6	16,6	---	---
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	200	200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	500 *	500 **	---	---
Concentrazione di odore (UO/m <sup>3</sup> )	---	2.000 **	2.000 ***	---	---
Impianto di depurazione	Velo d'acqua	Filtro a tessuto	Impianto di ossidazione termica rigenerativa	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO <sub>x</sub> )	**** trimestrale (portata, Odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (NO <sub>x</sub> )	---	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\*\* il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo**: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

\*\*\*\* in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle del filtro a tessuto di cui al punto di emissione E15;
- portata, SOV, aldeidi e NO<sub>x</sub> devono essere determinati a valle del post-combustore termico;
- la concentrazione di odore deve essere determinata **sia a valle che a monte** del post-combustore.

Nel caso in cui il **post-combustore termico non sia attivo**, l'autocontrollo su E16 è **sostituito dall'autocontrollo su E15**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

# l'emissione potrà essere inattiva nel caso in cui l'Azienda ritenga di non convogliare i fumi di cottura al post-combustore termico. A questo riguardo, si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.19**. Inoltre, presumendo che le sostanze organiche siano la principale causa delle segnalazioni di maleodorazioni, nel caso di nuove segnalazioni per maleodorazioni riconducibili all'attività in oggetto in concomitanza di un fermo impianto del post-combustore, la scrivente si riserva di rivalutare le condizioni di funzionamento del post-combustore ed eventualmente di prescrivere il funzionamento in tutte le condizioni produttive.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E35 – carico silos lastre	PUNTO DI EMISSIONE E36 – scarico silos torre tecnologica pressa	PUNTO DI EMISSIONE E37 – smaltatura lastre linea 1	PUNTO DI EMISSIONE E38 – pulizia polveri lastre	PUNTO DI EMISSIONE E39 – linee scelta 2-3 e linea 1 lappatura lastre
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	35.000	60.000	35.000	3.000	30.000
Altezza minima (m)	28	28	15	28	15
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	11	11	7,5	11	11
Silice libera cristallina come SiO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 *	5 *	5 *	5 *	5*
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E40 – primo camino essiccatoio orizzontale lastre	PUNTO DI EMISSIONE E41 – secondo camino essiccatoio orizzontale lastre	PUNTO DI EMISSIONE E42 – terzo camino essiccatoio orizzontale lastre	PUNTO DI EMISSIONE E43 – camino stab. essiccatoio preforno lastre	PUNTO DI EMISSIONE E44 – forno termoretraibile lastre n.2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	12.000	12.000	12.000	6.400	1.500
Altezza minima (m)	11	11	11	14	10
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E45 – forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E46 – gruppo elettrogeno n.1	PUNTO DI EMISSIONE E47 – gruppo elettrogeno n.2	PUNTO DI EMISSIONE E48 – by pass microturbina	PUNTO DI EMISSIONE E49 – uscita essiccatoi preforno L1-L2-L3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	SOSPESA	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	26.500	---	---	5.500	132.000
Altezza minima (m)	30	2,5	2,5	13	10
Durata (h/g)	24	emergenza	emergenza	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	5	---	---	---	---
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	0,3	---	---	---	---
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	4,4	---	---	---	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	44	---	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	17,4	---	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	200	---	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	500 *	---	---	---	---
Concentrazione di odore (UO/m <sup>3</sup> )	<b>2.000 **</b>	---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	<i>trimestrale (portata, polveri, F, odori)</i> <i>semestrale (SOV, aldeidi)</i> <i>annuale (Pb, NO<sub>x</sub>)</i>	---	---	---	---

\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\* il valore specificato è da intendersi come **valore guida**: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E50 – linee 2-3 smalteria lastre	PUNTO DI EMISSIONE E51 – carico silos e torre tecnologica 2	PUNTO DI EMISSIONE E52 – carico presse + PCR2 e PCR3	PUNTO DI EMISSIONE E53 – generatore emergenza traino F1	PUNTO DI EMISSIONE E54 – linee 3-4 rettifica a secco
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	---	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	100.000 *	95.000	80.000	---	65.000
Altezza minima (m)	17	13	13	11	16
Durata (h/g)	24	24	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	7,5	11	11	---	11
Silice libera cristallina come SiO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 **	5 **	5 **	---	5 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	semestrale (portata, polveri)

\* le calate di aspirazione per ogni punto di applicazione "airless" devono essere **utilizzate solamente quando è necessario**, cioè quando sono attive le cabine stesse, **regolate tramite serrande automatiche e/o manuali**.

\*\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E56 – pre-rettifica	PUNTO DI EMISSIONE E57 – essiccatoio orizzontale L2 camino 3	PUNTO DI EMISSIONE E58 – essiccatoio orizzontale L3 camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E59 – essiccatoio orizzontale L3 camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E60 – essiccatoio orizzontale L3 camino 3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	25.000	12.760	11.440	14.440	12.760
Altezza minima (m)	11	14	11	11	11
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	11	---	---	---	---
Silice libera cristallina come SiO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 *	---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	---	---	---	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E61 – essiccatoio stabilizzazione L3	PUNTO DI EMISSIONE E62 – essiccatoio preformo L2	PUNTO DI EMISSIONE E63 – essiccatoio preformo L3	PUNTO DI EMISSIONE E65 – emergenza forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E66 – generatore emergenza traino forno F2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	---
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	10.000	7.920	7.920	28.000	---
Altezza minima (m)	11	11	11	14	11
Durata (h/g)	24	24	24	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E67 – essiccatoio orizzontale L2 camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E68 – essiccatoio orizzontale L2 camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E69 – scambiatore aria filtro F15	PUNTO DI EMISSIONE E70 – sfiato silos calce filtro E45	PUNTO DI EMISSIONE E71 – sfiato silos calce filtro E15
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	---	---
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	11.440	14.440	21.000	1.000	1.000
Altezza minima (m)	11	11	15	---	---
Durata (h/g)	24	24	24	saltuario	saltuario

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E67 – essiccatoio orizzontale L2 camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E68 – essiccatoio orizzontale L2 camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E69 – scambiatore aria filtro F15	PUNTO DI EMISSIONE E70 – sfiato silos calce filtro E45	PUNTO DI EMISSIONE E71 – sfiato silos calce filtro E15
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E72 – scambiatore aria filtro E45	PUNTO DI EMISSIONE E73 – sfiato silo polveri di rettifica impianti abbattimento E54-E56	PUNTO DI EMISSIONE AC1-46 – raffredd. finale piastrelle (indiretto) forno F1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	35.000	1.000	25.000
Altezza minima (m)	15	8	11
Durata (h/g)	24	saltuaria	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	30	---
Silice libera cristallina come SiO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	5 *	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE AC2-46 – raffredd. finale piastrelle (indiretto) forno F1	PUNTO DI EMISSIONE AC1-2 – AAC1+RLW F2 (raffreddamento finale forno F2)	PUNTO DI EMISSIONE AC2-2 – AAC1+RLW F2 (raffreddamento finale forno F2)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	27.500	38.500	39.600
Altezza minima (m)	11	11	11
Durata (h/g)	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---

#### RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	14/05/2024	146,388	27/02/2023	0,504	Accantonamento a seguito di acquisizione da altre Aziende (art. 5, lett. c. Accordo territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		6,540	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		261,600	---	---	---	---

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:

- relativamente all'emissione **E16** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

16. La verifica del rispetto del “valore obiettivo” di emissione delle sostanze odorigene fissato per le emissioni **E15**, **E16** ed **E45** deve essere ripetuta periodicamente con **cadenza trimestrale** (4 analisi/anno) **in concomitanza con i monitoraggi periodici** previsti per gli altri inquinanti nel piano di monitoraggio delle medesime emissioni.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Il valore di concentrazione di odore deve essere inteso come “valore obiettivo” e non come valore limite di emissione; in caso di suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in  $ouE/m^3$  a partire dalla data di messa a regime di E16 devono essere comunicati e presentati ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data dell'ultimo campionamento**, con un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengono riportati, oltre ai valori di concentrazione e flusso di odore, anche le seguenti informazioni:

- portate emissive delle emissioni,
- metratura di piastrelle prodotte al giorno ( $m^2/giorno$ ),
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati, in modo tale da permettere la verifica del rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato per le emissioni **E15**, **E16** ed **E45**.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta dell'Azienda, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare.

**d)** alla sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti**:

8bis. Il combustore termico a servizio di **E16** deve essere provvisto di un **sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione**; tale sistema deve garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento.

Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.

8ter. Il combustore termico a servizio di **E16** deve essere provvisto di un “**registro macchina**” nel quale annotare gli interventi di manutenzione, riportando i riferimenti

di fatturazione effettuati da Ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento.

8quater. Relativamente all'impianto di post-combustione a servizio del punto di emissione **E16**, il gestore deve tenere un "**registro interno**" in cui annotare:

- data e ora di fermata e ripartenza,
- motivazioni della fermata,
- quantitativi di applicazioni e/o carico organico, valutato come "scarso contenuto", presente in occasione della fermata,
- tipologia del prodotto (riportando i riferimenti utili ad identificare i materiali in lavorazione).

Tale registro deve essere sempre essere mantenuto presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.

Inoltre, in occasione dell'invio del report annuale, deve essere presentata una **relazione di commento all'utilizzo del post-combustore**, in cui siano riportati in forma grafica i dati presenti nei registri (ore di funzionamento, carico organico medio, ore di fermo distinte per manutenzioni e carico organico minimo), nonché un'analisi commentata delle informazioni raccolte nel registro stesso.

Si dà atto che la tenuta del "**registro interno**" di cui al presente punto e del "**registro macchina**" di cui al precedente punto 8ter sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti punti 7, 9 e 10, relativamente al solo impianto di post-combustione.

**d)** alla sezione E "Raccomandazioni" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

16. Al fine di una migliore gestione delle problematiche relative alle emissioni odorigene, si raccomanda al gestore di:

- a. verificare, anche attraverso analisi di mercato, la possibilità d'utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
- b. mantenere in stoccaggio il materiale per almeno 24 ore prima della cottura, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;
- c. adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
- d. valutare la sperimentazione di tecnologie che consentano la mitigazione delle emissioni odorigene;
- e. per minimizzare la quantità di inchiostro da applicare, valutare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo nei prodotti più scuri;
- f. verificare i possibili interventi di resettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
- g. per la realizzazione dei prodotti con maggior carico di sostanza organica (ad es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene;
- h. valutare preventivamente eventuali sistemi di contenimento delle emissioni odorigene a valle degli attuali depuratori a servizio dei forni di cottura, nell'eventualità di una futura evoluzione della tecnologia produttiva.



- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **30/09/2025**, a condizione che il gestore mantenga la certificazione UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in possesso;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 156 del 30/09/2013 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Emilceramica S.r.l. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**